I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/72 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 1972

che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede la possibilità di concedere un aiuto per la produzione di talune sementi e che occorre stabilire le norme generali di applicazione di tale disposizione;

considerando che l'aiuto può essere concesso soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e che è opportuno definire tali prodotti senza ambiguità;

considerando che, per permettere un controllo, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte nel quadro di contratti di moltiplicazione debitamente registrati e che i centri sementi ed i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati;

considerando che, per motivi di ordine amministrativo, è necessario limitare la concessione dell'aiuto, in ciascuno Stato membro, ai prodotti raccolti sul territorio di tale Stato;

considerando che per il buon funzionamento del regime di aiuto è necessario un sistema di controllo

per garantire che l'aiuto venga accordato soltanto per i prodotti che ne possono formare oggetto;

considerando che l'aiuto comporta spese; che a norma delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2358/71, le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano a questo aiuto e che occorre quindi costatare che il finanziamento dell'aiuto in questione è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. L'aiuto che viene fissato, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, è concesso, nei modi indicati negli articoli seguenti, per le sementi di base e per le sementi certificate
- quali definite dalla direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (³) modificata da ultimo dalla direttiva del 30 marzo 1971 (⁴),
- conformi alle norme e condizioni previste da dette direttive e
- ufficialmente certificate.
- 2. A decorrere dal 1º febbraio 1973, nel caso dei nuovi Stati membri e a titolo transitorio, l'aiuto è concesso anche alle sementi di base e alle sementi certificate che formano oggetto di una decisione d'equivalenza del Consiglio.

Articolo 2

Tali sementi devono essere prodotte

a) nel quadro di un contratto di moltiplicazione, stipulato fra un centro sementi o un costitutore,

(4) GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2298/66.

da un lato, e un moltiplicatore di sementi, dall'altro,

b) ovvero direttamente dal centro sementi o dal costitutore; tale produzione è attestata da una denuncia di moltiplicazione.

Articolo 3

I centri sementi ed i costitutori di cui all'articolo 2 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri.

Il riconoscimento o la registrazione effettuati da uno Stato membro sono validi per tutta la Comunità.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro concede l'aiuto unicamente per le sementi raccolte sul proprio territorio nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto.

L'aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi in modo da garantire la parità di trattamento dei beneficiari, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo inteso ad accertare l'adempimento delle condizioni prescritte per la concessione dell'aiuto. Essi provvedono in particolare alla registrazione dei contratti e delle denunce di moltiplicazione di cui all'articolo 2.

Articolo 6

- 1. L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 risponde alla nozione d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
- 2. Le spese risultanti dall'aiuto di cui al paragrafo 1 corrispondono agli importi versati conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1º luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP